

REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DI ASSOCIAZIONE AUTONOMA ADERENTE alla SIN

(Approvato nella riunione del Consiglio Direttivo della Società Italiana di Neurologia del 08.05.2019)

1. La Società Italiana di Neurologia (SIN) ha lo scopo di favorire e promuovere lo sviluppo della ricerca scientifica e di migliorare la formazione e la qualità professionale degli specialisti in Neurologia.

2. A tal fine la SIN incoraggia e sostiene l'aggregazione di associazioni autonome aderenti come recitano l'art. 5 e 25 dello statuto SIN attualmente in vigore:

(ex Art.5) - E' previsto il riconoscimento di "Associazione Autonoma Aderente alla SIN" di sodalizi di studiosi impegnati in attività di ricerca, didattica e assistenziale che svolgano un ruolo di giunzione culturale tra la Neurologia Clinica ed altre discipline di base ed applicative.

Il riconoscimento potrà essere deliberato dal Consiglio Direttivo a condizione che sia rispettato quanto stabilito all'art. 25.

Il riconoscimento di "Associazione Autonoma Aderente" alla SIN non comporta alcuna assunzione di responsabilità da parte della SIN come associazione né dei propri Organi o uffici per le obbligazioni assunte dall'"Associazione Aderente" che conserva ad ogni effetto la più completa autonomia gestionale sia in termini economici che di responsabilità in genere.

(ex Art.25) - I Gruppi di Studio, su loro richiesta, potranno essere riconosciuti come "Associazioni Autonome Aderenti" alla SIN alle seguenti condizioni:

- che lo Statuto della costituenda Associazione venga preventivamente approvato dal Consiglio Direttivo della SIN e ratificato dall'Assemblea dei Soci Ordinari;

- che lo Statuto della costituenda Associazione preveda la partecipazione del Presidente della SIN al proprio Consiglio Direttivo con diritto di voto;

- che in sede di costituzione, la nuova Associazione conti non meno di quindici Soci fondatori;

- che il Gruppo di Studio e quindi la costituenda associazione, abbiano le caratteristiche previste dall'art.5 di questo statuto.

L'articolo 25 fa riferimento alla trasformazione di Gruppi di Studio SIN in associazioni e pertanto si usa l'espressione "costituenda" ma tali requisiti si intendono applicabili anche ad associazioni / società già costituite.

3. Potranno proporre domanda di aderenza le associazioni / società che operino nel campo medico scientifico della neurologia e delle neuroscienze, ne perseguano fini di ricerca e /o aggiornamento professionale, svolgendo attività scientifica e culturale. All'atto della richiesta di adesione, l'associazione / società che intende aderire a SIN deve fornire proprio statuto, atto costitutivo, eventuale logo ufficiale.

4. Lo statuto dell'associazione / società richiedente deve essere redatto in forma pubblica e conforme alla normativa vigente, con espressa indicazione della denominazione dell'ente, patrimonio e sede sociale.

5. L'associazione / società richiedente deve garantire al proprio interno organi democraticamente eletti con votazione a scrutinio segreto e con durata limitata nel tempo e regolamentazione degli organi associativi e loro modalità di delibera; norme relative all'estinzione societaria e devoluzione del patrimonio; inoltre deve

garantire la presenza del presidente SIN alle riunioni del proprio Consiglio Direttivo con diritto di voto, analogamente e con assoluto diritto di reciprocità, a quanto assicurato da SIN per il presidente dell'associazione / società richiedente.

6. L'associazione / società richiedente deve dimostrare di avere svolto nell'ultimo triennio della sua esistenza una valida attività scientifica e di ricerca, a insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo SIN.

7. L'associazione / società richiedente deve documentare il numero dei propri aderenti, che comunque non potrà essere inferiore a 80 soci effettivi

8. L'associazione / società richiedente deve garantire di avere autonoma situazione economica, e come anche citato nell'art. 5 dello statuto SIN, sarà la stessa associazione / società richiedente a esercitare completa autonomia gestionale sia in termini economici che di responsabilità. Deve altresì garantire attività economiche trasparenti e bilanci approvati dall'assemblea annualmente, ove applicabile.

9. La SIN, pur favorendo in generale la spontanea formazione e aggregazione di studiosi, non può consentire una eccessiva frammentazione e parcellizzazione delle diverse aggregazioni di soci o metodiche di indagine delle malattie neurologiche. Le associazioni / società richiedenti devono essere portatrici di argomenti che rappresentino un interesse generale e che coinvolgano l'attività di un numero di soci sufficientemente ampio.

10. Al fine di regolamentare le richieste di adesione, in analogia a quanto già accade per i Gruppi di Studio SIN, la SIN istituisce una Commissione istruttoria formata dal Presidente, dai Probiviri e dal Referente per la Ricerca SIN, con lo scopo di elaborare e formalizzare le diverse richieste di adesione. La Commissione porterà una relazione motivata sulle singole richieste all'attenzione della Presidenza, che esprimerà un suo giudizio sulla opportunità di accettare la domanda di adesione, presentandolo alla discussione e alla approvazione in occasione della prima riunione utile del Consiglio Direttivo SIN.

11. L'associazione / società richiedente è ammessa a titolo provvisorio dopo l'accettazione da parte del Consiglio Direttivo SIN. La piena adesione potrà avvenire solo dopo la ratifica da parte dell'assemblea dei soci SIN

12. La SIN ritiene di primaria importanza che le conoscenze e gli avanzamenti prodotti dalle diverse associazioni / società aderenti vengano diffusi a tutti i soci della Società e non restino confinati nell'ambito delle singole realtà. Pertanto dovranno essere messe in opera tutte le iniziative necessarie alla divulgazione delle attività svolte: a questo proposito SIN garantisce a ciascuna associazione / società aderente visibilità e presenza all'interno del proprio congresso nazionale annuale.

13. La qualifica di associazione / società autonoma si perde per recesso volontario di una delle parti, per modifica dell'oggetto e degli scopi della propria attività, o se questi si rivelassero contrari ai principi dell'ordinamento giuridico vigente.